

della Commissione, secondo il quale un erede è obbligato a fare in un dato termine la dichiarazione, accadrà spesso che il dichiarante, sia perchè si trova in luogo lontano da quello ove stanno i beni ereditati, sia per altre cagioni, si trovi nell'impossibilità di fare una dichiarazione esatta; e siccome non ha il diritto di variare più tardi la sua dichiarazione, potrà incorrere in una immediata pena, e si troverà sempre in una condizione molto diversa da quella dell'agente demaniale. L'erede infatti ha poco tempo per istabilire il vero prezzo dei fondi, ed all'opposto l'agente demaniale ha tutto l'agio per operare prima che corra la prescrizione. E da ciò ognuno può scorgere come sarebbe in miglior condizione l'agente demaniale, e quindi è vero ciò che disse l'onorevole Botta che il consegnante sarebbe realmente sotto una minaccia perpetua di andare soggetto alla perizia e quindi a spese, quand'anche egli fosse nella massima buona fede, ed avesse usato tutta la diligenza possibile. Dunque il freno che si vorrebbe porre io lo giudico nell'interesse della giustizia, cioè perchè non venga a colpirsi chi non ha colpa con una pena pecuniaria indirettamente. Non dirò che sia una vera pena, in quanto che non c'è dolo, ma è una contravvenzione, e tutti sanno che le contravvenzioni quand'anche siano commesse per semplice colpa od errore bisogna necessariamente che si scontino. Dunque dovrebbe necessariamente questo fatto caratterizzarsi come una contravvenzione a carico di colui il quale non ha nessuna ombra di colpa. Dall'altro canto io stimo anche utile questo freno, per rendere così più oculati gli agenti demaniali, onde non facciano procedere a perizie, quando non veggono chiaramente che vi è una grande differenza, perchè se essi sanno che l'individuo supporterà una parte di questa spesa, sicuramente il loro freno sarà minore.

Io non credo già che un agente demaniale voglia fare una specie di vessazione a danno di qualche individuo. Questo non lo voglio nemmeno supporre, ma sono cose che possono accadere, giacchè gli agenti demaniali sono uomini come gli altri, e potrebbero quindi anche cadere in questa passione. E allora il povero consegnante abbia usata buona fede, o non l'abbia usata, bisognerà necessariamente che sopporti una parte delle spese della perizia, le quali sono sempre gravi quando si tratta di latifondi.

Reputo quindi che l'idea dell'onorevole Botta sia più consentanea alla giustizia ed anche all'interesse delle finanze, e che meriti di essere presa in considerazione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Nessuno contestò che la disposizione proposta dalla Commissione migliora, e migliora di molto la condizione dei contribuenti rispetto al fisco. Questo è stato ammesso dall'onorevole Botta, non contestato dall'onorevole Genina.

BOTTA. Ho detto che questa legge nel suo complesso è migliore di quella attualmente in vigore, ma non in questa parte, perchè troppo onerosa e gravida di minacce, e di molestie per i contribuenti.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ma è vero, o non è vero che ora il fisco non paga le perizie, e che secondo questa legge le pagherà? Se questo non produce un miglioramento rispetto ai contribuenti, non so veramente quale deduzione voglia trarne l'onorevole Botta.

BOTTA. Il progetto di legge in questa parte, cioè nella ripetizione o no delle spese, è migliore d'assai, perchè mette a paro i cittadini col fisco; ma io dico che al cittadino non occorrerà mai, in virtù del disposto del primo alinea dell'articolo 12, o quasi mai, d'invocare la perizia. L'ho detto, e lo

ripeto, sarà questa una disposizione privilegiata per il solo fisco. Si tratterà di compera e vendita, ed il prezzo sarà dichiarato dai contraenti; si tratterà di tasse di successione, o di emolumento, ed il valore tassabile è sempre dichiarato dai contribuenti.

Quindi per il contribuente sarà sempre d'ostacolo la disposizione, che già avete adottata, secondo la quale « tale facoltà non compete al contribuente quando l'atto, la dichiarazione o la consegna sia da lui emanata. »

Quindi illusoria l'alternativa, o quasi, perchè sarà rarissimo il caso in cui si renda attore il contribuente.

Il motivo principale per cui ho chiesto che la Commissione voglia aderire a modificare nel senso da me esposto l'articolo in discussione si è per porre un freno agli agenti del demanio nel rendersi attori.

Supponga, a modo di esempio, l'onorevole presidente del Consiglio che si trattasse di un latifondo del valore consegnato di un milione; supponga che all'agente fiscale sia stato detto, e creda che questo fondo non vale solo un milione, ma vale un milione e ventimila lire; il signor ministro, che meglio di me conosce le cifre grosse ed i contratti di grande entità, non può non ammettere con quanta facilità i periti possano attribuire a quell'immobile un valore maggiore del milione, ed il contribuente sarà tenuto a pagare la tassa proporzionata sul maggiore valore peritato, nel quale caso meno male, direi, per il supplemento della tassa, non sarà gran cosa: ma i tre periti, o signori, che cosa costeranno? Sopra uno stabile di un milione possono portarsi benissimo sino a 20 a 30,000 lire di spese. (*Oh! no! — Sì! sì! Altro!*) Me ne appello ai pratici! (*Sì! sì!*), ed è in questo senso che io dico di modificare questa disposizione. La Commissione la modifichi come essa crederà in quanto al limite di tolleranza, ma si tolga questo mezzo inquisitorio, questo pericolo di vessazioni contro il povero contribuente.

Sia detto nella legge che quando tra la somma dichiarata dai contribuenti e quella della tolleranza a stabilirsi risulti differenza in più o in meno, allora solamente si paghi il supplemento di tassa, e le spese siano a carico di chi ha promosso la perizia; e siccome il promotore sarà sempre l'agente demaniale, quegli vedendo il dubbio, o pericolo di essere condannato nelle spese, non sarà più corruvo. È cosa positiva, massime nei contratti di compra e vendita, che i migliori periti sono chi compra e chi vende. Ora io dico che quando due galantuomini hanno studiato talvolta quattro o cinque anni per convenire nel prezzo, e lo hanno finalmente convenuto, potrà l'agente del fisco istituire il giudizio di perizia, dubitando a torto o a ragione della fedeltà della consegna, ed i periti consultati non diranno il più delle volte meglio la verità dei contraenti.

È questo l'inconveniente cui ho accennato e che desidero prevenire.

È questo il motivo per cui chiedo che si modifichi l'articolo.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Da quanto ha detto il deputato Botta risulta ad evidenza che, rispetto al contribuente, una legge la quale dichiari che le spese saranno a carico di chi commise l'errore, è meno grave di quella la quale statuisca che le medesime cadranno sempre a carico del contribuente. (*Movimenti in senso diverso*)

Una voce. Quando non v'era il sesto...

PALLIERI, relatore. (*Interrompendo*) Se il signor ministro me lo permette, dirò due parole a spiegazione dell'articolo 60 della tariffa del 1° aprile 1816, il quale non significa in niuna